

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE INDICAZIONI PER UN DISCERNIMENTO

Allegato 1

L'Eucaristia è sorgente e vertice di tutta la vita cristiana, ed è fonte dell'edificazione e della vita della Chiesa. Allo scopo di favorire una partecipazione attiva, gioiosa, frequente e dignitosa alla Cena del Signore, il nuovo Codice di Diritto Canonico (can. 230, § 3) prevede la possibilità che, a determinate condizioni, anche i laici possano distribuire la S. Comunione, confermando le disposizioni già date dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, con l'istruzione *'Immensæ caritatis'* (29 gennaio 1973).

Gli orientamenti e le indicazioni, che vengono dati nella presente nota, intendono applicare alla nostra Diocesi le disposizioni del Diritto Universale, affinché le possibilità offerte siano accolte, nelle nostre comunità, in modo ampio e corretto.

PRINCIPI GENERALI

Cap. I. La responsabilità dei presbiteri circa il ministero della Comunione eucaristica

L'Eucaristia 'sorgente e vertice' della vita della Chiesa

1. 'Nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini' (Presbyterorum ordinis, 5).
Perciò, 'salva sempre la massima riverenza dovuta a un sacramento così grande', la Chiesa desidera che per i fedeli sia facilitata la possibilità di accostarsi alla santa Comunione, per partecipare più abbondantemente ai frutti del sacrificio della Messa e consacrarsi con maggiore impegno e generosità al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dei fratelli' (*Immensæ caritatis*, 2).

Il ministero dell'Eucaristia nasce dal Sacramento dell'Ordine

2. Solo al vescovo e ai presbiteri, in forza dell'ordine sacro, compete di presiedere la celebrazione eucaristica. Tale ministero comprende anche la distribuzione della santa Comunione ed assegna loro una responsabilità che si estende a tutto quanto concerne il culto dell'Eucaristia¹.
Ad essi si affianca il diacono, nel portare all'altare le offerte dei fedeli e, una volta consacrate dal sacerdote, nel distribuirle (cfr. LG 29). Ogni altro eventuale incarico

¹ Il 'Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, è l'economista della grazia del supremo sacerdozio, specialmente nell'Eucaristia che offre egli stesso o fa offrire' (LG 26; anche LG 28).

in ordine alla distribuzione dell'Eucaristia, compreso quello dell'accolito, è sempre 'straordinario', di supplenza al ministro ordinato che sia impedito².

Cap. II. Il ministero straordinario dei laici nella distribuzione della Comunione

3. Può avvenire che, per mancanza di ministri ordinati, diventi impossibile o difficile per i fedeli ricevere la santa Comunione. L'assenza di ministri ordinati non deve però impedire ai fedeli di accostarsi con opportuna frequenza, anche quotidiana, all'Eucaristia. Per questo motivo la Chiesa prevede che possano essere espressamente designati dall'Ordinario del luogo dei ministri straordinari, sia per distribuire la santa Comunione in chiesa, sia per recarla ai malati impediti nelle loro case³.
4. Il significato fondamentale da riconoscere a questo ministero straordinario della Comunione è il servizio a favore della comunità. Non può perciò essere considerato e richiesto come riconoscimento onorifico per fedeli benemeriti o per gratificazione della devozione personale. Esso si differenzia da altri ministeri laicali (come il lettore o l'accolito) per il suo carattere di straordinarietà e di supplenza⁴.

ORIENTAMENTI PASTORALI

Cap. III. Situazioni pastorali che giustificano il ricorso al ministero straordinario della Comunione

5. Le circostanze nelle quali l'Ordinario può concedere l'esercizio di tale ministero straordinario sono indicate nell'Istruzione 'Immensæ caritatis' (29 gennaio 1973),

² Basti ricordare quanto afferma San Giovanni Paolo II nella Lettera *Dominicæ cenæ* : 'Mediante la nostra ordinazione - la cui celebrazione è vincolata alla santa Messa sin dalla prima testimonianza liturgica - noi siamo uniti in modo singolare ed eccezionale all'Eucaristia. (...) È quindi affidato a noi, Vescovi e sacerdoti, il grande 'Mistero della fede'; e se esso è anche dato a tutto il popolo di Dio, a tutti i credenti in Cristo, tuttavia a noi è affidata l'Eucaristia anche 'per' gli altri, che attendono da noi una particolare testimonianza di venerazione e di amore verso questo Sacramento, affinché anch'essi possano essere edificati e vivificati 'per offrire sacrifici spirituali'.

³ 'Perché non restino privi dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da buone intenzioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico', 'gli Ordinari del luogo hanno la facoltà di permettere che in singoli casi, o per un tempo determinato o, se proprio necessario, anche in modo permanente, una persona idonea, scelta espressamente come ministro straordinario, possa cibarsi direttamente del pane del cielo o distribuirlo agli altri fedeli e recarlo ai malati a domicilio' (*Immensæ caritatis*, n. 1, I).

⁴ C.E.I., *Istituzione dei ministeri*, Premesse, IV, n. 1.

nel Codice di diritto canonico (can. 230, 3; cfr. can. 910, 2) e nei libri liturgici. Esse si verificano:

a) quando in una comunità manchino i ministri ordinati (presbitero o diacono): può anche essere il caso di piccole parrocchie, dove non è assicurata la celebrazione quotidiana della S. Messa;

b) quando il presbitero e il diacono non possano distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché anziani o malati;

c) quando i fedeli desiderosi di ricevere la santa Comunione siano così numerosi da far prolungare la celebrazione della Messa in modo eccessivo o da compromettere, per la fretta o il disordine, il necessario atteggiamento di devozione verso il santissimo Sacramento;

d) quando i ministri ordinati non possano recare spesso la Eucaristia agli infermi e agli anziani⁵.

6. Questo ministero straordinario è concesso, in modo stabile, a chi riceve il ministero dell'accollato. Per gli altri fedeli spetta all'Ordinario diocesano istituire i ministri straordinari della Comunione o delegarne l'istituzione, o dare ai sacerdoti in cura d'anime la facoltà di deputare 'ad actum' un fedele per la distribuzione della Comunione.

7. È compito del Parroco preparare i fedeli, attraverso una opportuna catechesi, a comprendere il significato di questo ministero, e valutare con loro le ragioni pastorali che ne giustificano l'esercizio nella propria comunità, coinvolgendoli – consultando almeno il CPP - anche nella scelta dei candidati.

Cap. IV. Requisiti e formazione dei laici per il ministero della Comunione

Requisiti.

8. A svolgere il compito di ministri straordinari della Comunione, siano chiamate persone mature per età (non inferiore a 21 anni e non superiore al 75° anno) e per vita cristiana, che si distinguano per fede vissuta e godano di buona stima presso gli altri fedeli, che siano già impegnate nel servizio ecclesiale e nella pastorale della comunità, in particolare nell'animazione liturgica e caritativa.

9. La scelta della persona idonea sia compiuta rispettando normalmente il seguente ordine: lettore, religioso, religiosa, catechista, un fedele uomo o donna (cfr. *Immensæ caritatis*, 1, IV).

⁵ 'I pastori d'anime curino che agli infermi e agli anziani, anche se non gravemente malati né in imminente pericolo di vita, spesso e anzi, se possibile, ogni giorno, specialmente nel tempo pasquale, sia offerta la possibilità di ricevere l'Eucaristia' (*Rito della Comunione fuori della Messa*, n. 14).

Formazione

10. La preparazione richiesta per i candidati al ministero straordinario della Comunione comporta un serio lavoro di formazione spirituale, catechistica e liturgica. I religiosi e le religiose ricevono tale formazione nel normale cammino proposto dal loro Istituto. La formazione dei laici è affidata anzitutto alle parrocchie; per la preparazione pastorale e liturgica, qualora non l'abbiano già avuta in altro modo, potranno frequentare i corsi di formazione che l'ULD, coadiuvato dall'UCD, dalla Caritas Diocesana e dal CDV, destina a tutta la diocesi.
11. La preparazione specifica sarà data per tutti, religiosi e laici, a cura dell'Ufficio Liturgico, sostenuto dall'Ufficio Catechistico Diocesano (per un metodo di annuncio e di speranza a chi è malato, a chi nella solitudine vive il mistero della sofferenza), dalla Caritas Diocesana (per la "condivisione nella gioia e nella carità" – cfr EG 183) e dal Centro Diocesano Vocazioni (per l'aspetto spirituale, imparando a "vedere bene" nella fede e a scegliere progetti e stili di vita concreti alla scuola del Vangelo che s'incarnano nel ministero a cui si è chiamati). A queste iniziative a carattere diocesano, tutti dovranno necessariamente partecipare prima di ricevere il mandato del Vescovo. La formazione così curata, non si ridurrà ad un solo momento biennale, ma si proporrà come formazione permanente, sia in ambito teologico-pastorale, che in quello liturgico-caritativo.
12. Affinché i ministri, una volta istituiti, possano adempiere sempre con decoro e interiore partecipazione il servizio loro affidato, il medesimo Ufficio programmerà almeno un incontro annuale di formazione permanente.

DISPOSIZIONI

Cap. V. Ministri straordinari della Comunione istituiti con Mandato del Vescovo

Domanda all'Ordinario

13. Per il servizio di ministri straordinari nelle Parrocchie spetta al Parroco valutare se ricorrano casi di necessità, e quindi presentare all'Ordinario la domanda per l'istituzione di uno o più ministri straordinari della Comunione. Per le case religiose femminili particolarmente numerose o che ospitino suore anziane o malate, sarà la Superiora, sentito il parroco del territorio, a presentare al Vescovo, controfirmata dal Parroco. Per le case di cura o per anziani, l'iniziativa spetta al Cappellano, in accordo con il Parroco del luogo.

14. La domanda deve indicare le ragioni per le quali è richiesta l'istituzione dei ministri straordinari della Comunione, le generalità della o delle persone proposte e i loro impegni nell'attività pastorale.

Per il necessario coordinamento pastorale, tutte le domande concernenti il ministero straordinario della Comunione, comprese quelle riguardanti le case religiose, siano presentate, possibilmente entro il 30 gennaio dell'anno in corso, direttamente all'ULD, tramite e-mail (*ufficioliturgico@diocesi-sicassanoalioionio.it*) o fax (0981-782250).

Concessione del ministero

15. Il ministero straordinario della Comunione viene conferito per un biennio. Il mandato è revocabile, qualora intervengano gravi ragioni. Può essere rinnovato, dietro domanda delle persone di cui all'art. 13, mediante conferma esplicita da parte dell'Ordinario. La facoltà concessa è valida solo per la comunità per la quale è stata data; decade perciò automaticamente qualora la persona incaricata si trasferisca in altra comunità e il presbitero responsabile non ne faccia nuova domanda.
16. I candidati dovranno sottoscrivere l'accettazione delle norme disciplinari e liturgiche mediante apposita domanda scritta (Allegato 4) dichiarando la completa gratuità del servizio e la disponibilità a lasciare l'incarico al termine o alla revoca del mandato.
17. Il candidato riceverà il mandato durante la celebrazione presieduta dal Vescovo, con l'apposito rito, durante la Messa e alla presenza della comunità diocesana. Non si può esercitare il ministero per "delega", né solo ritirando l'apposito cartellino identificativo che l'ULD rilascia a conclusione della preparazione che avviene con la celebrazione del mandato, alla vigilia della solennità del Corpus Domini.
18. Il ministro straordinario adempirà il suo servizio in stretto collegamento con il ministro ordinato e nelle circostanze che questi indicherà.

Cap. VI. Ministri straordinari incaricati 'ad actum'

19. A norma dell'Istruzione 'Immense caritatis' (1, II), l'Ordinario può concedere ai presbiteri in cura d'anime la facoltà di affidare 'ad actum', cioè per quella circostanza soltanto, ad una persona idonea l'incarico di distribuire la Comunione in caso di necessità.

20. Nella nostra diocesi l'Ordinario concede tale facoltà a tutti i Parroci, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 5, per le seguenti festività: il Natale del Signore e la festa di Maria SS.ma Madre di Dio (1 gennaio); la domenica delle Palme; il triduo pasquale; la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti, la festa del Patrono o Titolare della Parrocchia; le Sante Quarant'Ore. Per altre ricorrenze particolari, per le quali si preveda il caso di necessità, si faccia domanda all'Ordinario diocesano.

INDICAZIONI TRANSITORIE

I ministri straordinari, sia religiosi che laici, che fossero stati istituiti prima dell'emanazione delle presenti disposizioni, sia a tempo determinato che indeterminato, cessano da ogni facoltà con il 29 gennaio 2015, e i presbiteri interessati dovranno rinnovare la richiesta, secondo le modalità qui indicate, entro il 30 gennaio 2015.

Cassano Ionio 16 ottobre 2014

A cura dell'Ufficio Liturgico Diocesano
Il direttore don Nicola Arcuri